

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/08: Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997. S. 1152 Governo (Parere alla 8 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	74
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	80
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008. S. 1078 Governo (Parere alla 14 ^a Commissione del Senato)	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla 14 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge comunitaria e parere favorevole con osservazioni sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea</i>)	76
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	81
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	82

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 novembre 2008. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 162/08: Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.

S. 1152 Governo.

(Parere alla 8^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Paola PELINO (PdL), *relatore*, riferisce sui contenuti del provvedimento in esame. Rileva che l'articolo 1 del decreto-legge modifica il codice dei contratti pubblici di cui al decreto-legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevedendo, per l'anno 2008, l'abbassamento, dal 10 all'8 per cento della variazione dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi che determina la compensazione nell'ambito dei contratti di lavori pubblici. Segnala che l'articolo 2 del decreto-legge reca norme relative ad interventi di sostegno per i settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto. Si sofferma quindi sul contenuto dell'articolo 3, che autorizza, in

favore della regione Sardegna, finanziamenti per fare fronte alla realizzazione delle opere contenute nel piano del « grande evento » della Presidenza italiana del G8 e che reca attuazione a disposizioni relative alla definizione delle posizioni dei soggetti che hanno beneficiato delle sospensioni dei termini per i versamenti tributari e contributivi nelle regioni Marche e Umbria, colpite da eventi sismici nel 1997. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 1, comma 11, per consentire, in caso di insufficienza di risorse, il finanziamento delle compensazioni per le variazioni percentuali dei prezzi dei materiali da costruzione, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo per l'adeguamento prezzi con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009 ai cui oneri si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS). Precisa che l'articolo 2, al comma 1, sostituisce interamente l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Evidenzia che per effetto di tale sostituzione sono precisate le modalità procedurali, la tempistica e la copertura finanziaria di una serie di interventi volti a fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, al fine di consentire il mantenimento dei livelli di competitività. Sottolinea che la statuizione nel dettaglio delle misure di sostegno, sia di carattere patrimoniale che finanziario, viene rimessa ad appositi decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze; ritiene opportuno, al riguardo, che si preveda il previo parere della Conferenza unificata. Rileva che l'articolo 3, al comma 1 autorizza, in favore della regione Sardegna, la spesa di

233 milioni di euro per fare fronte alla realizzazione delle opere contenute nel piano del grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8. Il finanziamento della spesa è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Il deputato Mario PEPE (PD) esprime rilievi critici sulle previsioni che tendono ad utilizzare le risorse destinate al fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) per finanziare iniziative quali quelle della organizzazione dell'evento della Presidenza italiana del G8 ovvero l'adeguamento dei prezzi relativo alla disciplina delle compensazioni regolata nel codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Ritiene inoltre incongruo disciplinare con decreto-legge i settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, che si connotano quali materie di prevalente o esclusiva competenza legislativa regionale.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), nel condividere le osservazioni avanzate dal deputato Pepe, deplora la più volte reiterata prassi di ricorrere al fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) per finanziare iniziative diverse da quelle per le quali il predetto fondo è stato istituzionalmente preposto. Lamenta quindi l'eccessivo utilizzo della decretazione d'urgenza da parte del Governo.

Il deputato Paola PELINO (PdL), *relatore*, pur rilevando che talune regioni sono ormai fuori dall'Obiettivo 1 cui fa particolare riferimento la disciplina del FAS, dichiara di condividere talune obiezioni avanzate nel corso del dibattito.

Formula quindi una proposta di parere con condizione e osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008.

S. 1078 Governo.

(Parere alla 14^a Commissione del Senato).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2007.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla 14^a Commissione del Senato).

(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge comunitaria e parere favorevole con osservazioni sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

Il deputato Paola PELINO (PdL), *relatore*, riferisce che la legge comunitaria annuale è uno strumento normativo volto ad assicurare il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario. Fa notare che l'articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che definisce il contenuto proprio della legge comunitaria, prescrive che tale provvedimento debba recare, in particolare disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome; disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione. Osserva che la richiamata legge 4 febbraio 2005, n. 11, dispone che il disegno di legge comunitaria contenga una « nota aggiuntiva » in cui il Governo riporti una serie di informazioni relative allo stato di confor-

mità dell'ordinamento interno al diritto comunitario. In particolare, la « nota aggiuntiva » deve contenere l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. Rileva che si tratta di dati che devono essere comunicati annualmente al Dipartimento per le politiche comunitarie da parte della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Evidenzia che la relazione illustrativa del Governo informa che, alla data del 10 giugno 2008, erano pervenute comunicazioni da parte di dieci regioni e delle due province autonome; non risulta invece pervenuta alcuna comunicazione dalle regioni Basilicata, Campania, Calabria, Liguria, Molise, Sicilia e Umbria. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione segnala che l'articolo 1 delega il Governo ad attuare le direttive comprese negli allegati A e B attraverso decreti legislativi, prevedendo i termini e le relative modalità procedurali. In particolare il comma 6 prevede che per i decreti legislativi emanati dal Governo al fine di dare attuazione alle direttive comunitarie comprese negli allegati, in materie di competenza non statale, valgano le condizioni e le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Tale norma prevede, in attuazione del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione, un intervento suppletivo, anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle regioni nell'attuazione delle direttive nelle materie di loro competenza. Osserva che il comma 7 dell'articolo 1 prevede l'obbligo del Ministro per le politiche europee di trasmettere alle Camere un'informativa semestrale sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e province autonome nelle materie di loro competenza, secondo « modalità di individuazione » delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. Fa notare che l'articolo 2 detta i principi e criteri direttivi di

carattere generale per l'esercizio delle deleghe contenute nell'articolo 1, finalizzate all'attuazione delle direttive comunitarie. In particolare, dell'eventualità che i decreti legislativi investano trasversalmente diverse competenze ed amministrazioni si occupa la lettera g), che si pone l'obiettivo di garantire, attraverso opportune forme di coordinamento, l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili. Rileva che sono espressamente richiamati, al riguardo, il rispetto delle competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, nonché l'osservanza dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione. In ordine all'articolo 6, sottolinea che esso reca una delega al Governo ai fini del riordino della normativa in materia di igiene degli alimenti e dei mangimi. Si sofferma quindi sul contenuto dell'articolo 8, che reca una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. La direttiva in esame concerne la parità di trattamento in materia di: remunerazione; regimi professionali di sicurezza sociale; accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale; condizioni di lavoro. Fa notare che l'articolo 9 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Si prevede, pertanto, che con il decreto delegato si abrogano tutte le disposizioni nazionali adottate per l'attuazione delle direttive precedenti in materia e si modifichi la parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativa alle norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera. Osserva che l'articolo introduce specifici principi e criteri direttivi per l'adozione del decreto legislativo: la previsione di strumenti per il

coordinamento delle competenze fra Stato e regioni nella gestione della qualità dell'aria e per la risoluzione di casi di inadempimento; il coordinamento fra la i piani di qualità dell'aria e le normative sulle emissioni atmosferiche; il riparto di competenze per l'approvazione delle norme sulle delle modalità di misurazione e di controllo della qualità dell'aria. Rileva che l'articolo 10 modifica l'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine», proibendo di piantare e iscrivere nelle zone del Chianti classico vigneti all'albo dei vigneti del Chianti DOCG, e di produrre vini Chianti DOCG. Si sofferma quindi sull'articolo 12, che modifica la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, al fine di adeguarla alla direttiva 79/409/CE del Consiglio. La nuova disciplina prevede che le regioni e le province autonome assicurino un livello di fauna selvatica corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e, comunque, evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale; si stabilisce il divieto di caccia durante il periodo della nidificazione o durante le fasi della riproduzione. Riferisce che l'articolo 13 abroga l'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49, di attuazione della direttiva 2001/114/CE, che permetteva l'aggiunta di vitamine nella produzione di alcuni tipi di latte conservato destinati all'alimentazione umana, attuando parzialmente la direttiva 2007/61/CE del Consiglio del 26 settembre 2007 riguardante, tra l'altro, la standardizzazione del tenore proteico di tali tipi di latte. Illustra quindi l'articolo 21, che disciplina i profili fondamentali, obiettivi, natura giuridica, compiti, dei gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT), in attuazione del regolamento (CE) n. 1082/2006. I GECT sono qualificati come enti pubblici, aventi l'obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionale, al fine di rafforzare

la coesione economica e sociale e senza fini di lucro; osserva che tali enti possono essere costituiti da Stati membri, regioni e province autonome, enti locali, organismi di diritto pubblico.

Illustra quindi la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea. Rileva che la parte prima della relazione tratta gli sviluppi del processo di integrazione europea, e in particolare la riforma dei Trattati. Osserva che sono presentate le principali questioni che hanno caratterizzato le vicende europee e quelle internazionali nel corso del 2007: la conclusione dei negoziati intergovernativi e la firma del Trattato di Lisbona; la prosecuzione del processo di allargamento; la rilevanza assunta dalla politica estera e di difesa comune dell'Unione, nonché dal settore della giustizia e degli affari interni. Sottolinea che la parte seconda della relazione 2007 si concentra sugli aspetti e le prospettive economiche e affronta il tema della crescita e della competitività, e in generale delle riforme necessarie per lo sviluppo del Paese. Fa notare che la seconda parte contempla anche un capitolo sui nuovi orientamenti prioritari dell'Unione europea in materia di ambiente ed energia. In particolare ricorda come gli aspetti legati alla politica energetica e ambientale siano ormai divenuti la sfida più importante per la crescita dell'Unione. Si sofferma quindi sulla parte terza della relazione, che riguarda le attività relative alla cosiddetta fase ascendente, la partecipazione dell'Italia al processo decisionale dell'Unione europea, e alla cosiddetta fase discendente, concernente l'attuazione del diritto comunitario. Riferisce quindi lo stato relativo al recepimento dell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie, alle procedure di infrazione e al ruolo del Parlamento e delle Regioni nel processo normativo comunitario. Ricorda che, nell'ottica di una più efficace partecipazione delle Regioni e delle Province autonome al processo di formazione degli atti normativi comunitari, il 16 marzo 2006 è stato siglato un accordo generale tra il Governo e le Regioni. In attuazione di tale accordo, in data 8 novembre 2007, il Presidente

della Conferenza delle regioni e delle Province autonome ha trasmesso un primo elenco di esperti regionali designati per partecipare all'attività dei gruppi di lavoro e dei comitati in sede europea. Fa notare che per consentire tale partecipazione sono in corso di definizione, di comune accordo tra le amministrazioni centrali e le Regioni e Province autonome, un testo relativo alle modalità pratiche di attuazione dell'accordo generale, nonché l'elenco dei gruppi e dei comitati ai quali è prevista la partecipazione dei rappresentanti delle regioni. Rileva che nella parte quarta la relazione illustra gli sviluppi del mercato interno: sono evidenziati in particolare i progressi compiuti in materia di cooperazione doganale, mutuo riconoscimento e « nuovo approccio » per quanto riguarda la libera circolazione dei beni; si dà conto del recepimento della direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali in tema di libera circolazione dei lavoratori così come del lavoro in corso per il recepimento della cosiddetta « direttiva servizi ». Richiama quindi il contenuto della parte quinta della Relazione, che illustra gli sviluppi occorsi per quanto riguarda le politiche comuni previste dal Trattato CE e per le quali il Governo si è impegnato per un'azione complessiva programmatica, in relazione allo sviluppo rurale, ai trasporti, alle nuove tecnologie ed alla politica energetica. Rileva infine che la sesta e ultima parte della relazione analizza l'evoluzione in materia di politiche sociali, in particolare la politica per l'inclusione sociale, per la famiglia e per le pari opportunità, ma anche altre politiche come quella per il lavoro, la salute, l'istruzione.

Il deputato Mario PEPE (PD) ritiene opportuno che sia trasmessa anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali l'informativa periodica del Governo sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e province autonome di cui all'articolo 1, comma 7, del disegno di legge comunitario. Registra che le regioni non sempre risultano adempienti all'attuazione degli atti comunitari

di propria competenza, consentendo in tal modo l'intervento cedevole e sostitutivo del Governo. Dichiara di condividere parte dei contenuti della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea; ravvisa l'esigenza che il trattato di Lisbona possa essere quanto prima ratificato da tutti gli Stati europei e fa notare che sarebbe stata ancor più opportuna una costituzione europea. Osserva che nella fase ascendente del diritto comunitario occorre garantire maggiormente il ruolo delle autonomie territoriali. Evidenzia quindi l'esigenza che siano promosse a livello comunitario efficaci iniziative tese ad affermare incisive politiche a favore dello sviluppo rurale e dell'agricoltura, nonché a favore del settore energetico, pur nel quadro del principio di sussidiarietà.

Il deputato Paola PELINO (PdL), *relatore*, nel prendere atto dei contributi for-

niti dal deputato Pepe, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 (*vedi allegato 2*); formula altresì una proposta di parere favorevole con osservazioni sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008 (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte deliberazioni, la proposta di parere sul disegno di legge comunitaria 2008 e la proposta di parere sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

DL 162/08: Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997 (S. 1152 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge, in corso di esame presso la 8^a Commissione del Senato, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997;

considerato che il decreto-legge in oggetto reca disposizioni afferenti a materie riconducibili prevalentemente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione, in relazione alla lettera e) sul « sistema tributario statale » ed l) su « l'ordinamento civile »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le misure di sostegno, sia di carattere patrimoniale che finanziario, di cui all'articolo 2, sono adottate con i decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'esigenza di riformulare le previsioni di cui agli articoli 1 e 3 al fine di prevedere che gli oneri recati dalla predette disposizioni siano finanziati ricorrendo a risorse che non sono destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate (FAS).

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 (S. 1078 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge, in corso di esame presso la 14^a Commissione del Senato, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la commissione di merito l'opportunità di considerare l'introduzione di misure che consentano una più effettiva partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitari e dell'Unione europea, rilevato che la relazione illustrativa del disegno di legge comunitaria, nel riportare l'elenco degli atti normativi regionali e delle province autonome attuativi di direttive comunitarie, anche con riferimento alle leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni o dalle province autonome, segnala che non tutte le regioni hanno trasmesso comunicazione dell'avvenuto adempimento entro i termini previsti;

b) valuti la commissione di merito l'opportunità di precisare, in relazione all'articolo 1 del disegno di legge, comma

6, relativo all'eventuale intervento dello Stato nelle materie di competenza regionale, ove si prevede che, in ordine alle competenze legislative di Stato e Regioni in materia comunitaria sia applicabile la disciplina di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che riconosce un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato in caso di inadempienza delle regioni nell'attuazione delle direttive nelle materie di loro competenza, che di tale previsione sia data attuazione nei soli casi in cui siano stati adottati tutti i possibili strumenti volti a garantire il più ampio coinvolgimento delle regioni e del sistema delle autonomie territoriali nella fase di adeguamento del diritto interno al diritto comunitario;

c) valuti la commissione di merito l'opportunità di precisare la portata e l'efficacia che riveste l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni sulle « modalità di individuazione » delle materie di competenza regionale richiamato al comma 7 dell'articolo 1 in merito all'obbligo, per il Ministro per le politiche europee, di trasmettere un'informativa periodica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e province autonome, e di precisare altresì che tale informativa sia trasmessa, tra i soggetti destinatari, anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

ALLEGATO 3

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea
relativa all'anno 2007 (Doc. LXXXVII, n. 1).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione per le questioni regionali,

esaminata la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2007;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) sia rafforzata, nel quadro dei processi decisionali comunitari, l'applicazione del principio di sussidiarietà e differenziazione, promuovendo iniziative e adottando misure tese ad estendere la presenza ed il ruolo, in ambito europeo, delle istituzioni regionali e locali;

b) siano promosse iniziative a sostegno dello sviluppo rurale e del ruolo dell'agricoltura nelle politiche comunitarie e internazionali.